# REGOLAMENTO (CE) N. 2228/96 DELLA COMMISSIONE

## del 21 novembre 1996

## recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire, per ciascuna campagna di commercializzazione e a partire dal 1° gennaio 1996, un contingente tariffario a dazio zero di 50 000 tonnellate per l'importazione di frumento duro avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %; che detto contingente figura nel calendario CXL della Comunità depositato presso l'OMC;

considerando che tali importazioni sono subordinate alla presentazione di titoli d'importazione; che occorre specificare le condizioni per il rilascio di tali titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti al sistema a causa dell'esenzione al dazio, la possibilità di effettuare importazioni va limitata ad operatori che abbiano costituito una cauzione in vista dell'importazione, che provino di aver esercitato un'attività commerciale nel settore cerealicolo almeno negli ultimi dodici mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che le norme dettagliate sull'organizzazione delle importazioni in oggetto, con particolare riguardo agli inviti a presentare domande di titoli d'importazione, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione è aperto un contingente tariffario di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %. Tuttavia, per la campagna 1995/1996, il quantitativo massimo importabile è di 25 000 tonnellate. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente è fissato a zero. L'importazione è soggetta alla presentazione di un titolo il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [4].

3. Le norme del regolamento (CEE) n. 1249/96 della Commissione [5] non sono applicabili ai titoli d'importazione per il frumento duro richiesti ai sensi del presente regolamento, salvo disposizione contraria dello stesso.

*Articolo 2*

1. Una domanda di titolo d'importazione inerente al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ammessa se soddisfa le condizioni seguenti:

a) riguarda un quantitativo compreso tra 500 t e 5 000 t di frumento duro da importare;

b) reca, ove sia presentata da un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandante;

c) è corredata:

— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

— della prova che una cauzione di 5 ECU/t è stata depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato a garanzia della buona fede del richiedente;

— di un impegno scritto del richiedente a depositare presso le autorità doganali dello Stato membro interessato, all'atto di presentare la dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione di importo pari al dazio di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92, applicabile il giorno della presentazione della domanda, a garanzia del buon fine dell'importazione; e

— di una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che questi abbia presentato una sola domanda; qualora un richiedente presenti più di una domanda di titolo d'importazione per lo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

[1] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[3] GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[4] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

Tuttavia, le domande di titoli d'importazione di frumento duro di qualità conforme alle disposizioni dell'articolo 1, presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano presentate ai sensi di quest'ultimo. A tal fine, nei quindici giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a mezzo telescritto, telefax o telegramma, le informazioni sui quantitativi oggetto delle domande di titoli d'importazione di frumento duro di qualità conforme alle disposizioni dell'articolo 1 presentate nel corso di detto periodo. Qualora nel periodo in causa siano stati rilasciati titoli d'importazione, gli Stati membri trasmettono, entro lo stesso termine, le informazioni relative ai quantitativi per i quali possa essere dimostrato:

— mediante campioni rappresentativi prelevati dalle autorità doganali in applicazione dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 1249/96 e (CE) n. 1502/95 della Commissione [1], e, se tali campioni non sono disponibili,

— mediante il contratto di acquisto o

— mediante un certificato di qualità,

che la qualità del prodotto importato o da importare è conforme alle disposizioni dell'articolo 1. Nel caso dei titoli d'importazione di frumento duro rilasciati o utilizzati nel corso del periodo citato, la cauzione di cui all'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 1502/95 e (CE) n. 1249/96 è svincolata non appena l'autorità doganale dello Stato membro d'importazione abbia verificato che il tenore in grani vitrei è pari almeno al 73 %.

Sulla base dei quantitativi così comunicati la Commissione applica, ove del caso, le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma.

2. Le domande che non rispettano i requisiti indicati nell'invito a presentare domande di titoli d'importazione sono parimenti irricevibili.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, le domande non possono essere ritirate.

*Articolo 3*

1. Le domande di titoli per l'importazione di frumento duro del codice NC 1001 10 00, di qualità conforme alle disposizioni dell'articolo 1, sono presentate presso l'autorità competente dello Stato membro interessato entro il termine stabilito dal pertinente regolamento della Commissione.

2. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telescritto, telefax o telegramma, i seguenti dati:

— il numero di domande ammissibili presentate, anche qualora esso sia uguale a zero;

— il quantitativo di frumento relativo alle domande presentate, e

— il nome e l'indirizzo dei richiedenti.

3. Entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al paragrafo 2, la Commissione indica agli Stati membri se i titoli possono essere rilasciati per l'intero quantitativo di frumento duro su cui vertono le domande. Qualora detto quantitativo superi il quantitativo importabile nel periodo di cui trattasi, la Commissione comunica agli Stati membri la percentuale o le percentuali di riduzione da applicare all'atto del rilascio dei titoli.

Qualora l'insieme delle domande di titoli d'importazione presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento e dei titoli rilasciati nel corso dello stesso periodo, comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, superi i quantitativi previsti all'articolo 1, la Commissione applica un coefficiente di riduzione dei quantitativi su cui vertono ciascuna domanda e ciascun titolo. Nel caso dei titoli già rilasciati, al quantitativo risultante si applica il dazio ridotto di cui all'articolo 1 e al saldo residuo si applica il dazio all'importazione in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

4. Ai fini del rilascio dei titoli d'importazione, il richiedente è tenuto a fornire la prova dell'avvenuto deposito della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino.

5. I titoli d'importazione sono rilasciati quanto prima, successivamente alle comunicazioni della Commissione agli Stati membri previste al paragrafo 3, e comunque entro tre giorni lavorativi.

La validità dei titoli d'importazione di frumento duro è limitata a sette giorni.

*Articolo 4*

Il titolo d'importazione reca le seguenti indicazioni ed è soggetto alle seguenti condizioni:

— nelle caselle 7 e 8 sono menzionati, rispettivamente, il paese di provenienza e quello di origine del prodotto di cui trattasi;

— nelle caselle 7 e 8 è sbarrata l'indicazione «sì»;

— nella casella 9 è sbarrata l'indicazione «no»;

— in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 17 e 18, e pertanto nella casella 19 va iscritta la cifra «0»;

— nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:

Trigo duro del código NC 1001 10 00, cuya calidad cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 2228/96

[1] GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

Hård hvede, KN-kode 1001 10 00, af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 2228/96

Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00 von einer Qualität gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2228/96

Σκληρός σίτος του κωδικού ΣΟ 1001 10 00, ποιότητας σύμφωνης με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2228/96

Durum wheat CN code 1001 10 00, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 2228/96

Blé dur du code NC 1001 10 00, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 2228/96

Frumento duro, codice NC 1001 10 00, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 2228/96

Harde kwaliteitstarwe van GN-code 1001 10 00 die beantwoordt aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2228/96

Trigo duro do código NC 1001 10 00, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) nº 2228/96

CN-koodiin 1001 10 00 kuuluva asetuksen (EY) N:o 2228/96 säännösten mukaista laatua oleva durumvehnä

Durumvete med KN-nummer 1001 10 00 av en kvalitet som uppfyller bestämmelserna i förordning (EG) nr 2228/96;

— nella casella 24 è riportata una delle seguenti diciture:

Derecho cero. Contingente arancelario para el trigo del código NC 1001 10 00 abierto de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 3093/95 del Consejo (1)

Nultold. Toldkontingent for hård hvede, KN-kode 1001 10 00, åbnet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3093/95 (1)

Zollfrei. Mit der Verordnung (EG) Nr. 3093/95 des Rates (1) eröffnetes Zollkontingent für Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00

Μηδενικός δασμός. Δασμολογική ποσόστωση σκληρού σίτου του κωδικού ΣΟ 1001 10 00 που έχει ανοιχθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3093/95 του Συμβουλίου (1)

Zero levy. Tariff quota for durum wheat falling with CN code 1001 10 00 opened under Council Regulation (EC) No 3093/95 (1)

Droit zéro. Contingent tarifaire blé dur du code NC 1001 10 00 ouvert par le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil (1)

Dazio zero. Contingente tariffario di frumento duro del codice NC 1001 10 00 aperto a norma del regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio (1)

Nulrecht. Tariefcontingent voor harde tarwe van GN-code 1001 10 00 geopend bij Verordening (EG) nr. 3093/95 van de Raad (1)

Direito nulo. Contingente pautal do trigo duro, código NC 1001 10 00 aberto pelo Regulamento (CE) nº 3093/95 do Conselho (1)

Tulliton. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 3093/95 (1) avattu CN-koodiin 1001 10 00 kuuluvan durumvehnän tariffikiintiö

Avgift 0. Tullkvot för durumvete med KN-nummer 1001 10 00 öppnad genom rådets förordning (EG) nr 3093/95 (1);

— in deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (2), il titolo d'importazione di frumento duro del codice NC 1001 10 00 è valido sette giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

— in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.

*Articolo 5*

1. La cauzione e garanzia della buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, è svincolata al momento del rilascio del titolo.

2. La cauzione a garanzia dell'importazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino, è svincolata su esibizione della prova che i quantitativi importati sono conformi ai requisiti qualitativi prescritti. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, essa viene incamerata a titolo di dazio all'importazione.

3. La prova di cui al paragrafo 2 deve essere fornita dall'organismo responsabile del controllo nello Stato membro d'importazione.

4. Al fine di verificare la conformità del prodotto importato ai requisiti qualitativi prescritti, al momento dell'immissione in libera pratica nella Comunità le autorità doganali dello Stato membro d'importazione prelevano separatamente alcuni campioni rappresentativi che conservano per almeno sei mesi a disposizione della Commissione.

5. Le spese inerenti ai controlli e il costo dei campioni sono a carico dell'assegnatario del titolo d'importazione.

6. I metodi di riferimento per il controllo di cui al paragrafo 2, relativo alla qualità del frumento duro importato, sono quelli descritti dal regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (3).

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telescritto, telefax o telegramma, quanto segue:

a) entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli d'importazione, il quantitativo di frumento duro per il quale detti titoli sono stati rilasciati, precisando la data del rilascio, i paesi di origine e provenienza del prodotto, nonché il nome e l'indirzzo dell'assegnatario del titolo;

(1) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

(2) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
(3) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

b) entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese successivo all'immissione in libera pratica del frumento duro, le informazioni di cui alla lettera a) circa il quantitativo immesso in libera pratica, ripartito per paese d'origine del prodotto.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vanno effettuate anche se non sono state presentate domande, se non sono stati rilasciati titoli o se non vi sono state importazioni.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*